

Il Collegio dei docenti, in base alla normativa vigente, ha stabilito i criteri per l'ammissione / non ammissione alla classe successiva, fermo restando l'autonomia del Consiglio di Classe.

- A. L'allievo è ammesso alla classe successiva in caso di sufficienze in tutte le discipline.
- B. L'allievo con insufficienze al termine dell'anno scolastico e che non si trova nelle condizioni di cui al punto C), per il quale il Consiglio di classe ha deliberato "la sospensione del giudizio", è ammesso alla classe successiva se, sostenute le prove di verifica cui dovrà sottoporsi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, otterrà una valutazione positiva dal Consiglio di Classe.
- C. L'allievo che ha riportato un voto di comportamento pari a sei per il quale il Consiglio di classe ha sospeso il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione, è ammesso alla classe successiva se, presentato l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe, otterrà una valutazione positiva.
- D. L'allievo non è ammesso alla classe successiva:
  - se presenta la valutazione del comportamento inferiore ai 6/10;
  - se non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalle programmazioni dei dipartimenti e presenta lacune espresse in insufficienze non recuperabili né con lo studio autonomo né con la partecipazione ad attività di recupero e tali da pregiudicare certamente gli apprendimenti previsti per la classe successiva, ovvero
  - se risulta insufficiente in quattro discipline;
  - se risulta gravemente insufficiente in 3 discipline;
  - se non ha presentato l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, ovvero se ha conseguito esito non positivo all'elaborato critico.

Il Consiglio di Classe può derogare dalle indicazioni di cui ai precedenti punti, con la sospensione del giudizio, per gli studenti che per validi e documentati motivi hanno avuto un rendimento insoddisfacente, ma che hanno comunque dimostrato impegno, interesse e partecipazione nelle varie discipline.

### **Attività di sostegno e di recupero delle carenze formative (D.M. 30/07 ed O.M.92/07)**

Per quanto riguarda la valutazione finale degli interventi volti al recupero delle carenze, la partecipazione ai corsi di recupero non comporta l'automatica soluzione delle lacune, che deve essere effettivamente riscontrata nei termini previsti dall'O.M. 92 del 5/11/2007.

### **Organizzazione degli interventi**

1. Gli studenti che presentano insufficienze al termine del trimestre frequentano attività di recupero organizzate dalla scuola secondo quanto previsto dall'O.M. 92 del 05/11/07. Le attività saranno organizzate subito dopo gli scrutini del trimestre e potranno consistere sia in corsi e sportelli didattici in orario extracurricolare che in specifici interventi in orario curricolare.
2. Gli studenti che presentano insufficienze, per i quali il Consiglio di classe ha deliberato "la sospensione del giudizio", al termine dell'anno scolastico frequentano corsi di recupero organizzati dalla scuola, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'O.M. 92 del 05/11/07. I corsi saranno organizzati secondo un calendario stabilito dalla scuola in base alle esigenze degli Esami di Stato.
3. Le famiglie dovranno confermare o non confermare per scritto alla Scuola la partecipazione degli studenti alle attività di recupero di cui ai commi 1 e 2.
4. Alle famiglie degli studenti con insufficienze al termine del trimestre sarà data comunicazione con lettera in cui dovranno essere indicati i seguenti dati:

- materia /e con votazione insufficiente;
  - carenze rilevate e modalità di recupero (corso, sportello, studio individuale),
  - tempi della verifica intermedia.
5. Alle famiglie degli studenti con “sospensione del giudizio” al termine dell’anno scolastico sarà data comunicazione con lettera nella quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
- materia/e con votazione insufficiente;
  - carenze rilevate e modalità del recupero (corso, studio individuale).
- Tramite calendario all’albo verranno comunicati i tempi delle attività di recupero organizzate dalla Scuola e i tempi delle verifiche finali.
6. Le attività di recupero disciplinari, svolte nelle discipline indicate dal Collegio anche in base alle risorse disponibili, saranno indirizzate a gruppi di alunni di classi parallele di norma composte da 10 unità fino ad un massimo di 15 unità.
7. Durante tutto l’anno scolastico i docenti effettueranno, quando lo riterranno opportuno, pause didattiche finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico. Le pause didattiche saranno verbalizzate nel registro personale del docente.
8. L’istituto effettuerà interventi di recupero nelle discipline deliberate dal Collegio dei docenti, compatibilmente con le risorse finanziarie. Per le altre discipline, sempre su delibera del Collegio, potrà essere attivato lo “sportello didattico” pomeridiano: i docenti incaricati dello “sportello” saranno a disposizione per la “consulenza” per gruppi di studenti appartenenti a classi diverse del biennio o del triennio.
9. Le lacune disciplinari non assolte durante le prove di verifica intermedie programmate dalla Scuola si considerano assolte se al termine dell’anno scolastico lo studente riporta la sufficienza nella disciplina.

### **Criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi**

Per gli studenti che presentano insufficienze il Consiglio di classe, ai sensi dell’O.M. 92/07 e sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti, delibera per quali discipline lo studente dovrà partecipare alle attività di recupero e per quali sarà sufficiente un maggior impegno nello studio individuale. In sede di Consiglio di classe sarà compilata la scheda per le famiglie contenente i seguenti dati:

- materia/e con votazione insufficiente;
- carenze rilevate e modalità del recupero (corso, sportello, studio individuale);
- tempi della verifica intermedia.

### **Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali**

1. In sede di scrutinio finale ciascun docente del Consiglio di classe propone il voto espresso in numero intero desunto dagli esiti del numero di prove scritte/orali previste dal PTOF.
- Oltre agli esiti delle prove, nella proposta di voto si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
- impegno, interesse e partecipazione nella disciplina;
  - valutazioni intermedie;
  - esito delle eventuali verifiche intermedie;
  - progressione dei risultati.
2. Per gli studenti che presentano insufficienze che non comportino la non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe, ai sensi dell’O.M. 92/07 e sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti, delibera per quali discipline lo studente dovrà partecipare alle attività di recupero e per quali sarà sufficiente un maggior impegno nello studio individuale: in ambo i casi per tali discipline si dovrà “sospendere il giudizio”.

In sede di Consiglio di Classe sarà compilata la scheda per le famiglie contenente i seguenti dati:

- materia/e con votazione insufficiente,
- carenze rilevate e modalità del recupero (corso, studio individuale).

Tramite calendario all'albo verranno comunicati i tempi delle attività di recupero organizzate dalla Scuola e i tempi delle verifiche finali.

### **Modalità di svolgimento delle verifiche di recupero delle carenze rilevate alla fine del trimestre e di estinzione del debito**

Verifiche di recupero delle carenze rilevate alla fine del trimestre

- Le verifiche saranno svolte, secondo un calendario programmato dalla scuola, dai docenti delle discipline interessate. Le prove di verifica saranno scritte (anche, ove opportuno, in forma di test), salvo per le discipline di Italiano e Lingua inglese, per le quali le prove saranno scritte e/o orali secondo le competenze oggetto di verifica. Tutte le prove dovranno essere documentate. Verrà data alle famiglie comunicazione dell'esito delle verifiche.

Verifiche finali per studenti con sospensione di giudizio per l'estinzione del debito

- Le verifiche, in base al calendario predisposto dal Collegio Docenti, saranno gestite dai docenti del Consiglio di classe. Le prove di verifica verranno svolte in base alla normativa che riguarda ciascuna disciplina, ovvero con prove scritte/grafiche ed orali, per le discipline che prevedono doppia tipologia di verifica, e orali per le altre. Le prove scritte saranno predisposte dal docente della disciplina. Le prove orali si svolgeranno in presenza del docente della disciplina più un altro docente del Consiglio di classe.